

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 8/2018/EL depositata in data 08/03/2018

RICORSO: per l'annullamento, la revoca o la riforma della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 114/2017, depositata in data 23 novembre 2017, con la quale la Sezione regionale ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune ricorrente.

RICORRENTE:

Comune di Zagarise, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Prefettura di Catanzaro, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

QUESTIONE RISOLTA: la situazione di disavanzo incerta o inesatta preclude l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, in quanto non risulterebbe idonea a sorreggere il giudizio di attendibilità e congruenza delle poste contabili riportate nel piano, nonché delle misure di risanamento in esso previste.

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 43/2017/EL; 13/2017/EL; 38/2015/EL; **Corte Cost.**, sent. n. 188/2014; 89/2017; 274/2017; 279/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In ordine all'impugnazione della delibera di controllo per mancata approvazione del piano finanziario presentato dall'ente comunale ricorrente, le Sezioni riunite hanno confermato che <<l'elaborazione del piano di riequilibrio pluriennale deve...fondarsi su una corretta e veritiera rappresentazione di tutti i fattori di squilibrio e le verifiche attuate dalle Sezioni regionali di controllo...sono finalizzate all'analisi della predetta attività di programmazione che non può prescindere da una visione dinamica e aggiornata della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente>>.

Proprio a tal fine, il Collegio giudicante ha evidenziato come <<costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell'esercizio finanziario posto che...le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell'ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità>>, puntualizzando, altresì, che <<ai sensi dell'art. 187, comma 1, del Tue, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati e che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere tutte le predette quote, l'ente versa in disavanzo di amministrazione>>, di conseguenza <<una situazione di disavanzo reale incerta e/o inesatta è da ritenersi di per sé preclusiva all'approvazione del piano>> (<<Nella fattispecie in esame l'assenza del fondo destinato ad investimenti e del fondo di accantonato per anticipazioni di liquidità nonché la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità hanno finito per generare un ampliamento del risultato disponibile in contrasto con i principi di veridicità e correttezza del bilancio>>).

ABSTRACT

La valutazione della situazione finanziaria, contenuta nella delibera di controllo e relativa al piano di riequilibrio pluriennale del Comune ricorrente, ha comportato la mancata approvazione dello stesso da parte della Sezione regionale di controllo, a causa della sussistenza di numerosi dati contabili risultati inattendibili ed incerti nell'esatta determinazione del reale disavanzo di amministrazione dell'ente comunale.

Proprio il riscontro di tali inconferenti elementi di contabilizzazione, unitamente ai fatti gestionali emersi dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune, ha portato le Sezioni riunite ad accertare non solo l'incongruità delle misure scelte dall'ente ai fini del risanamento, ma anche una vera e propria situazione di non veridicità ed incertezza dell'effettivo disavanzo, soprattutto considerando la presenza, nel piano, di obiettivi sottostimati, già presi in considerazione dalla Sezione di controllo.

L'assenza di vincoli e di accantonamenti, così come stabiliti dall'art. 187 Tuel, nonché l'errata determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall'art. 167, secondo comma del Tuel, hanno inciso negativamente sul risultato finale di amministrazione, inficiandone la trasparenza, la veridicità e l'attendibilità.

Dal tenore della sentenza si evince, quindi, che <<la mancata rappresentazione ed illustrazione da parte dell'Ente, nonostante le contestazioni mosse dalla Sezione regionale, delle quote di annualità del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario non ripianato integralmente per gli esercizi 2015 e 2016 con indicazione delle relative modalità di recupero nel rispetto del citato D.M. 2 aprile 2015 e delle quote del disavanzo derivate dal ricorso alla procedura di riequilibrio si pone, quindi, in palese contrasto con il dettato dell'art. 243 bis, comma 6, lett. b), del Tuel che impone espressamente "la puntuale ricognizione del disavanzo">>, ciò generando l'impossibilità di pervenire ad un giudizio di congruità del piano di riequilibrio.